

**ORDINANZA N. 03/2018 - LMP**

**IL DIRETTORE AEROPORTUALE PER LA SICILIA OCCIDENTALE**  
*competente per l'aeroporto di Lampedusa*

- VISTO:** il D.Lg.vo 250/1997;
- VISTO:** visto il codice della navigazione;
- VISTO:** la convenzione per l'affidamento della concessione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Lampedusa;
- VISTO:** Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti;
- VISTO:** il certificato di aeroporto n. IT ADR.033
- VISTO:** la nota n°899/2018 del sub concessionario Nautilus Aviation S.p.A di avente come oggetto "Comunicazione sospensione servizio rifornimento carburanti";
- VISTO:** la nota 001-0001620-PEC/2018 del Gestore Aeroportuale – Soc. AST Aeroservizi S.p.A;
- VISTO :** il NOTAM (NOTice To AirMen) emesso in data 20/11/2018 dal Gestore Aeroportuale;
- VISTO:** la nota 001-0001637-PEC/2018 del Gestore Aeroportuale – Soc. Ast Aeroservizi S.p.A;
- CONSIDERATO:** gli obblighi attribuiti al Gestore Aeroportuale dal vigente quadro normativo, regolatorio e convenzionale, in ordine alla normale funzionalità dei servizi aeroportuali;
- RITENUTO:** per preminenti motivi di funzionalità dello scalo a garanzia dei voli di continuità territoriale, voli di Stato e di emergenza sanitaria, opportuno provvedere in tal senso.

**ORDINA**

- ART. 1** alla Società **Nautilus Aviation S.p.A.**, già sub concessionario del gestore aeroportuale della Società Ast Aeroservizi S.p.A., di garantire la normale fornitura del servizio di rifornimento carburante presso l'aeroporto di Lampedusa;
- ART. 2** alla Società **Ast Aeroservizi S.p.A.**, cui è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare l'attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto, di garantire la prosecuzione dell'operatività in sicurezza presso l'aeroporto di Lampedusa, anche con riferimento al servizio di rifornimento di che trattasi;

**ART. 3** la presente ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, non è da intendersi quale titolo autorizzativo o di proroga nei confronti della società Nautilus Aviation S.p.A. la quale ha come interlocutore unico la società ASTAeroservizi S.p.A., gestore aeroportuale da tempo subentrato ad ENAC nei rapporti attivi e passivi in ordine ai rapporti di natura concessoria insistenti presso l'aeroporto di Lampedusa.

**ART. 4** l'inosservanza della presente ordinanza, fermo restando eventuali conseguenze penali, ove il fatto costituisca reato, comporterà l'attivazione delle previste azioni sanzionatorie.

Palermo, li 21 novembre 2018

Il Direttore

Dott. Antonino Buttafuoco

(documento informatico firmato digitalmente ai  
Sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 ess.mm.ii.)